

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1664 del 07/04/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 28 E 31 - CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.. CAMBIO TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL PRELIEVO E MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA RISORSA DEMANIALE) ALLA CONCESSIONE, IN PRECEDENZA RINNOVATA CON ATTO N. 16052 DEL 06/11/2014 A FOPPIANI DANIELE, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOCALITÀ GEROLO, AD USO INDUSTRIALE (CASEIFICIO) E IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO, RISTORAZIONE E RIEMPIMENTO PISCINA) - PROC. PC01A0179 -i SINADOC 9247/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1733 del 07/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 28 E 31 – CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.. CAMBIO TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL PRELIEVO E MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA RISORSA DEMANIALE) ALLA CONCESSIONE, IN PRECEDENZA RINNOVATA CON ATTO N. 16052 DEL 06/11/2014 A FOPPIANI DANIELE, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOCALITÀ GEROLO, AD USO INDUSTRIALE (CASEIFICIO) E IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO, RISTORAZIONE E RIEMPIMENTO PISCINA) - PROC. PC01A0179 – SINADOC 9247/2018.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 16052 del 06/11/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PC01A0179) al sig. Daniele Foppiani (C.F. FPPDNL74L17G535N) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo (di portata massima 40 l/s e per un volume annuo di prelievo pari a 42.118,25 mc/anno), situato in Comune di Rivergaro (PC) – Località Gerolo., con scadenza fissata al 30/09/2024;
- in data 14/02/2018 (pervenuta in data 15/02/2018 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 2420) - successivamente integrata con dichiarazioni e documentazione pervenute il 29/11/2018 prot. n. 18475, 20/04/2020 prot. n. 57473, 23/04/2020 prot. n. 59641 e 22/06/2020 prot. n. 89031 - la sig.a Adele Beotti (C.F. BTDLA56R41G535C), residente in Comune di Rivergaro (PC), Via G. Mameli n. 38, rappresentante legale della ditta Cascina Bosco Gerolo Società Agricola S.r.l., con sede in Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi (C.F. e P.I.V.A. 01547740330), ha presentato, relativamente alla succitata concessione, istanza di cambio di titolarità (voltura in capo alla ditta rappresentata) e di variante sostanziale (aumento del prelievo, modifiche della portata massima e modificazione della destinazione d'uso della risorsa demaniale), con le caratteristiche di seguito

descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, dotato di due pompe, avente profondità di m 190;
- ubicazione del prelievo: Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 11, mappale n.98.; coordinate UTM 32: X: 548.095 Y: 4.977.470;
- destinazione della risorsa ad uso: pompa 1: industriale (caseificio, zootecnico e consumo umano - ristorante); pompa 2: igienico ed assimilati (riempimento della piscina);
- portata massima di esercizio pari a: pompa 1: 2,5 l/s - pompa 2: 1/s 1,7;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 62.800 mc/anno (pompa 1: mc/anno 58.500; pompa 2: 4.300 mc/anno);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "industriale" e "igienico ed assimilati";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire la seguente ulteriore prescrizione:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 29/11/2019 ed assunto al n° 184001 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 11/12/2019 ed assunto al n° 189804 del protocollo ARPAE);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto in data 27/07/2020 ed assunto al n° 107840 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2021;
- ha versato la somma pari a 2.284,49 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,64 versate il 29/08/2012 dal precedente titolare della concessione di cui trattasi sig. Daniele Foppiani e € 2.232,85 il 10/02/2021);

PRESO ATTO che, in data 15/02/2021 e 07/04/2021 (assunte al protocollo ARPAE, rispettivamente, ai n.ri 23256 e 53252) la ditta Cascina Bosco Gerolo Società Agricola S.r.l. ha richiesto la rateizzazione della somma dovuta per gli anni 2018,2019 e 2020;

RITENUTO che la richiesta di rateizzazione dei canoni pregressi possa essere accolta ai sensi dell'art. 45 della L.R. 28/2013, per una quota capitale dovuta quantificata in euro 6.817,38, a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile.

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INOLTRE, alla luce dell'utilizzo anche ad uso potabile della risorsa idrica, di prescrivere al concessionario di adottare, a sua cura e spese, tutte le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PC01A0179;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, alla ditta **Cascina Bosco Gerolo Società Agricola S.r.l.**, con sede in Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi (C.F. e P.I.V.A. 01547740330), fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità (voltura in capo alla suddetta ditta) e di variante sostanziale (aumento del prelievo, modifiche della portata massima e modificazione della destinazione d'uso della risorsa demaniale) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in precedenza rinnovata al sig. Foppiani Daniele con atto n. 16052 del 06/11/2014, codice pratica PC01A0179, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo, dotato di due pompe, avente profondità di m 190;

- ubicazione del prelievo: Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 11, mappale n.98.; coordinate UTM 32: X: 548.095 Y: 4.977.470;
- destinazione della risorsa ad uso: pompa 1: industriale (caseificio, zootecnico e consumo umano - ristorante); pompa 2: igienico ed assimilati (riempimento della piscina);
- portata massima di esercizio pari a: pompa 1: 2,5 l/s - pompa 2: 1/s 1,7;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 62.800 mc/anno (pompa 1: mc/anno 58.500; pompa 2: 4.300 mc/anno);
- corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CI nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA (limite acquifero A2 mt 43,95 da p.c.);

2. **di confermare** la scadenza della validità della concessione, in precedenza stabilita con il succitato atto di rinnovo n. 16052/2014, **al 30/09/2024**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/02/2021;
4. **di accogliere** la richiesta presentata dalla ditta concessionaria, per la rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni 2018, 2019 e 2020, per un importo complessivo quantificato in 6.817,38 euro, a titolo di capitale ed interessi al 31/07/2021 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;
5. **di stabilire** che la somma dovuta deve essere corrisposta in 10 rate trimestrali e che il pagamento di tali importi deve avvenire secondo gli importi e le scadenze riportate nel sotto riportato piano di rateizzazione. I pagamenti delle rate dovranno essere effettuati accedendo al sistema tramite il seguente link: [PAYER.LEPIDA.IT](https://payer.lepida.it), cliccando poi su **ESEGUI** nella sezione Pagamenti online, poi selezionare **BOLOGNA** nel menù a tendina del livello territoriale e **REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEMANIO IDRICO** alla voce Ente. Dovrà poi essere selezionato la tipologia del pagamento da effettuare, scegliendo **canoni** e indicare come **causale**: “*Concessione cod. pratica PC01A0179 – Rata n. ... - canoni arretrati 2018,2019 e 2020*”:

N° rata	Quota capitale	Quota interessi	Scadenza	Importo (*)
1	€ 681,74	€ 39,80	31/07/2021	€ 721,54
2	€ 681,74	€ 0,15	31/10/2021	€ 681,89
3	€ 681,74	€ 0,14	31/01/2022	€ 681,88
4	€ 681,74	€ 0,12	30/04/2022	€ 681,85
5	€ 681,74	€ 0,10	31/07/2022	€ 681,84
6	€ 681,74	€ 0,09	31/10/2022	€ 681,82
7	€ 681,74	€ 0,07	31/01/2023	€ 681,81
8	€ 681,74	€ 0,05	30/04/2023	€ 681,79
9	€ 681,74	€ 0,03	31/07/2023	€ 681,77
10	€ 681,74	€ 0,02	31/10/2023	€ 681,76

(*) *La prima rata comprende, oltre alla quota capitale, anche gli interessi maturati antecedentemente alla scadenza della stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze.*

6. *di avvertire* che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
7. *di dare atto* che l'importo della prima rata è comprensivo degli interessi legali maturati antecedentemente alla scadenza della stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;
8. *di dare atto* che il concessionario può richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;
9. *di dare atto* che l'importo del canone per l'annualità 2021 pari a 2.277,63 euro è stato versato;
10. *di dare atto* che i canoni dovuti sino all'anno 2020, maggiorati degli interessi legali, sono stati pagati;
11. *di dare atto* che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2.284,49 euro, è stata versata;
12. *di provvedere* alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

14. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;

15. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

16. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Cascina Bosco Gerolo Società Agricola S.r.l.**, con sede in Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi (C.F. e P.I.V.A. 01547740330) - codice pratica PC01A0179.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo, dotato di due mandate, avente profondità di m 190, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 300, equipaggiato con 2 elettropompe sommerse della potenza di 2,98 KWh cadauna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Rivergaro (PC), Località Gerolo di Roveleto Landi, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 11, mappale n.98.; coordinate UTM 32: X: 548.095 Y: 4.977.470.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ai seguenti usi: pompa 1: industriale (caseificio, zootecnico e consumo umano - ristorante); pompa 2: igienico ed assimilati (riempimento della piscina);
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a pompa 1: 2,5 l/s - pompa 2: 1/s 1,7 e nel limite di volume complessivo pari a mc/anno 62.800 (pompa 1: mc/anno 58.500; pompa 2: 4.300 mc/anno)
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CI nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA (limite acquifero A2 mt 43,95 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2021** ammonta a **euro 2.277,63** (euro 2.113,24 per l'uso industriale e euro 164,39 per l'uso igienico e sanitario).

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.284,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/09/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate

nonché alla periodica verifica d' idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

10. Controllo della qualità delle acque utilizzate - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d' idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

11. Ulteriori prescrizione impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del "Metodo ERA" in "*Repulsione*":

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La sottoscritta Adele Beotti (C.F. BTTDLA56R41G535C), in qualità di legale rappresentante della ditta Cascina Bosco Gerolo Società Agricola S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01547740330), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 12/02/2021

**Firmato, per accettazione, dalla legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.